



LEGAMBIENTE

Roma, 15 marzo 2022

Al Presidente Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
On. Rotta Alessia

Al Presidente Commissione X Attività produttive, commercio e turismo
On. Nardi Martina

Camera dei deputati

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO A.C. 3495 - DL 17/2022 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

La situazione emergenziale che abbiamo di fronte, fatta non solo di conflitti ma anche di caro bollette, materie prime e prodotti finali richiede senza ombra di dubbio interventi urgenti e veloci che devono però a nostro avviso tenere presente non solo l'obiettivo di **ridurre i costi in bolletta per famiglie e imprese** ma, devono anche tenere in debito conto di altre due emergenze che stiamo vivendo: quella **dell'indipendenza energetica per essere portatori di pace e quella climatica che continua ad avanzare**.

Ed è altresì importante e fondamentale che le misure emergenziali **siano accompagnate da misure strutturali**, in grado non solo di farci attraversare questa emergenza e prevenire le prossime, ma anche di dare all'Italia e all'Europa una pozione geopolitica di forza, anche in termini di contrattazione con altri Paesi per reperire risorse che verrebbero a mancare con il *phase out* dal gas Russo, giusto e condiviso.

Entrando nel merito del Decreto, sicuramente importante e di effetto la misura emergenziale del **taglio degli oneri di sistema per le utenze domestiche e non**. Questa, però, deve essere l'occasione anche per intervenire in modo strutturale su queste voci, che pesano per oltre 4 miliardi di euro l'anno sulle utenze finali. Tra queste il **canone tv**, la **copertura della cogenerazione dei CIP6**, seppur residuali, quella per **le imprese** energivore le quali devono essere sostenute con politiche di efficientamento dei sistemi produttivi, la copertura dei costi per l'incentivazione **della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili**, la copertura dei costi per la **perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI**, la **copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori** e quelle **per le attività nucleari** e le compensazioni territoriali. Tutte voci che possono essere **riviste, rimodulate e comunque spostate sulla fiscalità generale**.

Sempre in tema di aiuti alle famiglie più in difficoltà, si sottolinea come oggi a causa della pandemia, ma anche del caro bollette che si è già fatto sentire anche in termini di acquisto dei prodotti finali, **la platea della popolazione con problemi economici si è notevolmente ampliata**. Per questa ragione in merito **all'articolo 3 e al rafforzamento dei bonus sociale elettrico e gas è opportuno ampliare la platea alzano i limiti ISEE per l'accesso**.

Anche qui, però, non bastano i bonus sociali che rappresentano comunque un costo per lo Stato. È necessario **intervenire in modo strutturale approvando i decreti attuativi per le comunità energetiche rinnovabili**, strumento davvero strategico per abbattere i costi in bolletta fino al 25% ma anche per ridurre la dipendenza del settore domestico dal gas. A tal fine è necessario **prevedere un fondo di garanzia che faciliti le stesse comunità energetiche e i partecipanti ad investire sulle tecnologie necessarie**.

Fondo di garanzia che deve essere previsto anche in tema di superbonus del 110%, perché sebbene questo strumento - che necessita di essere rafforzato, prolungato e reso accessibile a tutte le tipologie di strutture edilizie – sia anch'esso di fondamentale importanza per spingere le famiglie ad investire e a ridurre i consumi (strategici per abbattere i costi e ridurre la dipendenza dal gas) e nonostante esista la cessione del credito, **il costo legato all'accesso a questi interventi risulta troppo spesso insormontabile**. Serve allargare la platea dei beneficiari eliminando i limiti di accesso previsti nel 2023 e 2024 per case indipendenti e piccoli condomini.

Tali Fondi potrebbero essere finanziati **con gli extra profitti realizzati dalle imprese per la produzione di energia elettrica da impianti termoelettrici** e per le attività di estrazione di petrolio e gas e la vendita. Esattamente come previsto attraverso il Decreto Legge 4/2022 per le fonti rinnovabili.

Non solo. **Sebbene valutiamo positivamente la liberalizzazione delle installazioni degli impianti solari fotovoltaici, sollecitiamo le Commissioni a trovare una soluzione anche per i Centri storici e per gli edifici vincolati**, dove troviamo tranquillamente impianti di condizionatori, antenne e parabole ma non si permette alle famiglie che vivono in quegli edifici di ridurre le spese in bolletta, dove basterebbe stabilire regole di integrazione degli impianti. Senza **considerare i limiti per lo sviluppo delle CER nei piccoli comuni**, sostenute anche dalle risorse del PNRR, realtà spesso fatte di edifici che si trovano per lo più proprio in centri storici.

Continuando a parlare di solare e del suo potenziale **appare limitante il limite del 10% per i progetti di agrivoltaico**. Attualmente nei territori ci sono in sviluppo progetti di pregio con rapporti tra solare e terreno coltivato 20/80 o 30/70 e dove il Governo sta intervenendo con apposita normativa. Sul tema non è importante porre limiti vincolati, che rischierebbero di bloccare lo sviluppo di questi impianti, ma stabilire regole in grado di permettere al settore energetico di essere parte di un progetto nel quale il settore agricolo deve rimanere al centro.

In tema di semplificazioni e facilitazioni, queste risultano necessarie anche **per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Fondamentale, infatti, dare slancio alle opere di efficientamento del patrimonio edilizio** considerando opere di manutenzione ordinaria la realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture. Così come devono essere facilitati gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici ma anche la realizzazione, di schermature - anche non aderenti alle aperture -, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi che devono essere comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria senza pagamento di oneri o contributi di costruzione.

In tema di **sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi si sottolinea come portare la produzione nazionale da 3 mld di mc annui a 5, seppur indirizzati alle imprese, non potrà in nessun modo incidere in maniera strutturale sulla riduzione dei costi delle imprese**. A tal proposito si fa presente che il settore industriale ha consumato 126 TWh di energia elettrica, l'equivalente di circa 25 mld di mc di gas, appena il 7% del fabbisogno energetico elettrico del settore. Una percentuale esigua rispetto ai prezzi del gas. Una strategia, insieme all'aumento delle compensazioni dei maggiori oneri sostenuti per il caro bollette, che se non accompagnati da interventi strutturali rischiano di non essere leva per un cambio importante anche del settore industriale, che nella transizione e nell'efficientamento dei processi deve essere aiutato e supportato e non sussidiato.

Siamo convinti che le misure emergenziali devono essere affiancate, fin da subito, con misure strutturali. A partire dall'**approvazione della richiesta dell'Associazione *Electricità Futura* di approvare i progetti per 60 GW di fonti rinnovabili**, accompagnando queste installazioni con misure urgenti per la **realizzazione di accumuli e di investimenti sulla rete**. Oltre a valorizzare i pompaggi esistenti, che da soli garantirebbero il 7% dei consumi elettrici nazionali.

Continuando a parlare di solare e del suo potenziale, è necessario favorire il suo sviluppo anche nelle aree diverse dalle coperture, facilitando e semplificando la realizzazione di progetti nelle *aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica*.

Basti pensare che se lo sviluppo delle FER (solare + eolico) fosse andato avanti con lo stesso incremento annuale medio registrato nel triennio 2010-2013 (pari a 5.900 MW l'anno), oggi l'Italia avrebbe potuto ridurre i consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l'anno, riducendo le importazioni di gas dalla Russia del 70%.

In particolare in questi otto anni, a parità di capacità produttiva e di posti di lavoro nell'industria FER in quel triennio, il nostro Paese avrebbe potuto installare complessivamente al 2021, tra impianti solari ed eolici, **almeno 50.000 MW**, aggiuntivi a quelli oggi esistenti, mentre l'energia elettrica aggiuntiva ammonterebbe a **+90 TWh l'anno**. Quanto gas occorre per produrre 90 TWh/anno di energia elettrica? Ne occorrono 20 miliardi di metri cubi.

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Articolo 1

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

Comma 1, dopo

“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare,...”

aggiungere

“Per le utenze con Isee inferiore a 15.000 euro anno e 25.000 euro anno per le famiglie con due figli a carico,...”

Motivazioni:

L'azzeramento degli oneri di sistema è una misura emergenziale che sicuramente favorisce la possibilità di affrontare le spese energetiche. Aiuto temporaneo che dovrebbe essere indirizzato alle famiglie con maggiori difficoltà, ampliando la platea dei beneficiari. L'Italia e i nuclei familiari vengono da un periodo storico di particolari difficoltà economiche dovute alla pandemia, a cui si aggiungono il caro bollette e i conflitti. Ma vista anche la situazione emergenziale che si sta aggravando proprio con il conflitto, è bene indirizzare gli aiuti alle famiglie e alle imprese che realmente non possono affrontare le spese, non solo per meglio indirizzare le politiche, ma anche per avere maggiori risorse in grado di essere spalmate nel tempo, se tali condizioni dovessero perdurare.

Aggiungere comma 5

“Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, Arera studia una proposta di eliminazione di tutti gli oneri “impropri” dalla bolletta elettrica”

Motivazioni:

Il tema del caro bollette e della povertà energetica arrivano nel nostro Paese ben prima del conflitto e delle questioni relative ai costi in bolletta, per questo da anni chiediamo una revisione strutturale degli oneri di sistema le cui voci improprie pesano per 4,2 miliardi di euro l'anno. Tra questi il canone tv, che pesa per 18 euro a bolletta, ma anche la copertura della cogenerazione dei CIP6, seppur residuale, quella per le imprese energivore, la copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili,

a copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale riconosciuto a RFI, la copertura delle integrazioni alle imprese elettriche minori e quelle per le attività nucleari e le compensazioni territoriali, tutte voci che potrebbero essere riviste o comunque spostate sulla fiscalità generale.

Articolo 3 **Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas**

Aggiungere in fondo

Per l'accesso al bonus energia elettrica e gas la soglia è stabilita nell'indicatore Isee di cui alla Legge 26/2019 e possono accedervi tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza e i nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro anno e 25.000 euro anno per le famiglie con due figli a carico,....”

Le risorse previste dal Decreto Legislativo 102/2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, per attività di informazione e sensibilizzazione, assegnate ad Enea, sono destinate per una quota pari almeno al 30% ogni anno ad iniziative e campagne di supporto e informazione delle famiglie sui Bonus energia e acqua da parte degli Enti Locali, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con Decreto del Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero dell'Economia e finanze.

Motivazioni:

Il Bonus Elettricità e Gas, attivo dal 2008, è al momento l'unica risposta al fenomeno della *povertà energetica*. Un fenomeno di cui si sta prendendo coscienza in questi anni e che si sta affermando in Europa come una vera emergenza sociale, che coinvolge circa 50 mln di persone (si calcola che i vulnerabili siano circa 80 mln) e che può essere affrontata solo con politiche sociali ed ambientali sinergiche. In Italia riguarda oltre 9 milioni di persone (oltre il 16% delle famiglie), che non riesce a scaldare adeguatamente la propria abitazione (dati Istat), contro una media EU dell'8,7%, e quasi il 9% è in ritardo con il pagamento della bolletta, contro una media EU dell'8,1%, mentre il 23% vive in abitazioni umide con perdite e riparazioni da fare. Attualmente possono ottenere il bonus elettrico e gas quei nuclei familiari che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica (soglia ISEE di 8.256 €, che sale a 20.000 € con 4 figli) o che hanno già accesso a misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza e la carta acquisti. Per il bonus gas, il diritto di accesso è riservato a chi utilizza il gas naturale. Per acqua calda e cucina varia da 33 € a 53 €, per famiglie oltre i 4 componenti, se c'è anche il riscaldamento varia da 80 € a 205 €, a seconda della zona climatiche, per famiglie fino a 4 componenti, da 111 € a 297 € per più di 4 componenti. Al 31 dicembre 2018 il numero di famiglie che ha ottenuto per almeno una volta il bonus, dall'avvio del meccanismo è di 2,9 milioni per l'elettrico e di circa 1,8 milioni per il gas. Le percentuali variano a livello territoriale: nelle regioni del Sud i beneficiari scendono in media al 21%, mentre nelle regioni del Nord salgono al 43%. Manca una corretta ed esauriente informazione, ci sono barriere psico sociali e le procedure di accesso sono troppo complesse e non rispondono alle reali esigenze sociali, perché il valore economico non è adeguato ed il limite Isee di accesso è troppo basso.

Con le proposte si superano alcune di queste barriere, equiparando la soglia di accesso a quella del Reddito di cittadinanza, e prevedendo l'automatico accesso a tutti i beneficiari, e abbassando le soglie di accesso per le famiglie con numero di figli a carico ridotto da 4 a 2. Inoltre, per allargare l'informazione sul bonus si affida la possibilità ai Comuni, anche in collaborazione con i CAF, i servizi sociali e le associazioni del Terzo settore, di realizzare specifiche campagne di informazione per le famiglie in difficoltà sul bonus, con risorse da prendere da quelle stanziare per le campagne di informazione sull'efficienza energetica ad Enea che risultano pari a 3 milioni di Euro l'anno.

Articolo 9

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

Aggiungere in fondo

Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR 13 febbraio 2017, numero 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del DPR 31/2017, al punto A.6 è abrogata la lettera C dalle esclusioni dalla procedura semplificata.

Motivazioni

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 è stata introdotta l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per alcune categorie di interventi chiaramente individuati dalla norma e da un elenco specifico. In particolare, la semplificazione riguarda l'installazione di pannelli solari a servizio di singoli edifici "laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici"¹. La semplificazione non vale però in centri e nuclei storici, per gli edifici non vincolati e riconosciuti di pregio – per i quali occorre sempre il parere della soprintendenza - anche qualora gli interventi seguano queste attenzioni rispetto all'integrazione bloccando così la diffusione degli impianti. Con l'intervento proposto si consente l'installazione di pannelli, invisibili dagli spazi pubblici esterni, e con esclusione degli edifici vincolati. E' fatta salva la previsione di Legge per cui i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'Allegato «A».

Articolo 11

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

Comma 1, lettera a)

Eliminare la lettera a)

"al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»."

Motivazioni:

L'agrivoltaico rappresenta un'opportunità importante e fondamentale non solo per contribuire in maniera importante alla produzione di energia sostenibile contribuendo alla lotta contro l'emergenza climatica, ma anche per la valorizzazione dello stesso settore agricolo, vittima degli stessi cambiamenti climatici. Oggi esistono progetti con rapporti tra solare e agricoltura ben diversi dal limite del 10%, eppure sono progetti che pur prevedendo il 20 o il 30% di superficie solare non solo mettono al centro l'agricoltura ma valorizzano la filiera e le stesse aziende che stanno scommettendo nel settore. Inoltre il Governo sta lavorando in materia all'attuazione del Decreto Legislativo 199/2021 attraverso una delega che dovrà definire e articolare le possibilità di intervento degli impianti agrivoltaici a seconda delle caratteristiche e delle colture agricole e

¹ **Art. 2. Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica**

1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'[Allegato «A»](#)

Punto A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

pastorali presenti e un intervento che limiti la superficie rispetto all'area agricola aziendale va demandato a quel provvedimento specifico.

Articolo 12 **Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee**

Aggiungere comma 2

All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi», aggiungere "includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica"

Motivazioni

Tra le aree idonee per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili devono rientrare sempre le aree destinate dai piani come industriali, artigianali per servizi e logistica perché sono quelle maggiormente compatibili e posizionate in ambiti di scarso pregio paesaggistico.

Aggiungere Articolo 14 bis **Interventi sull'elettricità prodotta da centrali termoelettriche e credito di imposta per l'efficienza energetica**

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti termoelettrici è applicato un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 16 del Decreto Legge 4/2022.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per il credito di imposta di cui all'articolo 14 della presente Legge per le altre regioni italiane.

3. Il credito di imposta è rivolto alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023, secondo le regole fissate all'articolo 14.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Motivazioni

Il Decreto Legge 4/2022 ha introdotto un meccanismo di prelievo dei cosiddetti extra profitti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel contesto della crescita dei prezzi. Con l'emendamento proposto si prevede analogo meccanismo per gli impianti termoelettrici, e le risorse recuperate sono indirizzate a finanziare gli investimenti in efficienza energetica e in autoproduzione da fonti rinnovabili nelle regioni escluse dagli incentivi di cui all'articolo 14.

Aggiungere Articolo 14 ter **Interventi sulle attività di estrazione e vendita di gas e petrolio e riduzione delle bollette**

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sulle attività di estrazione e vendita di petrolio e gas è applicato un meccanismo di compensazione sulla base di quanto previsto per le fonti rinnovabili dall'articolo 16 del Decreto Legge 4/2022.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono utilizzati per la riduzione delle bollette di imprese e famiglie.

3. Il credito di imposta è rivolto alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023, secondo le regole fissate all'articolo 14.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Motivazioni

Il Decreto Legge 4/2022 ha introdotto un meccanismo di prelievo dei cosiddetti extra profitti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel contesto della crescita dei prezzi. Con l'emendamento proposto si prevede analogo meccanismo per le attività di estrazione di petrolio e gas e la vendita. Le risorse recuperate sono indirizzate a dare sollievo a famiglie e imprese in difficoltà per l'aumento delle bollette e le speculazioni sui mercati internazionali.

Articolo 15

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

Aggiungere comma

All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 inserire

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee siano effettuati nella medesima falda, evitando ogni contatto con le falde sovrastanti, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

Motivazioni

Con l'emendamento proposto si chiariscono i termini per il prelievo e la restituzione nella medesima falda delle acque sotterranee per le piccole utilizzazioni locali, in modo da semplificare e fare chiarezza rispetto a interventi di grande interesse che non creano impatti sull'ambiente.

Articolo 17

Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza

Modifica del titolo

Promozione delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza

All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il Comma 1 viene così riformulato:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto

energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

- a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
- b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.”

al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d ter) per l’elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell’1% del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6% del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l’elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei Certificati di Immissione al Consumo, come previsto dal Comma 4”.

Motivazioni:

Bisogna considerare la necessaria e rapida elettrificazione dei veicoli e dei consumi nel settore della mobilità e dei trasporti per tutti i veicoli leggeri (automobili, furgoni) e per tutti i viaggi inferiori a 200 km al giorno, dove i veicoli solo elettrici sono destinati a prendere il sopravvento tra il 2025 e il 2030. Il settore dipenderà da elettricità sempre più rinnovabile (70% entro il 2030). Quindi, per raggiungere i target definiti a livello europeo, è necessario valorizzare anche l’energia elettrica rinnovabile utilizzata nella ricarica dei veicoli, degli autobus del trasporto pubblico, come del trasporto ferroviario.

Meccanismi che permettono all’elettricità rinnovabile utilizzata nella ricarica di veicoli elettrici di essere valorizzata, attraverso titoli di credito cedibili alle aziende sottoposte all’obbligo di immettere in consumo carburanti sempre più rinnovabili, sono già attivi in altri Stati Membri, come ad esempio in Olanda e Germania, con risultati molto positivi.

In Italia dal 2006 è stato introdotto l’obbligo per i soggetti per i quali si verificano i presupposti per il pagamento dell’accisa su benzina e gasolio per i trasporti, di immettere in consumo biocarburanti secondo un quantitativo annuo calcolato sulla base del contenuto energetico dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno. Per rispettare gli obblighi i soggetti obbligati possono anche acquistare i Certificati di Immissione in Consumo (CIC) da tutti quei soggetti che ne abbiano disponibilità. L’elettricità rinnovabile utilizzata nei trasporti non è inclusa nello schema, anche perché il meccanismo è nato quando la mobilità elettrica a zero emissioni non era ancora diffusa, ma questa esclusione oggi non è più giustificabile.

Includere quindi l’elettricità, al pari dei biocombustibili e del biometano, nei meccanismi di generazione dei crediti significa ampliare per i soggetti obbligati la rosa di opzioni per rispettare i target loro imposti. Ciò significa quindi evitare un mercato dei crediti eccessivamente “corto” che graverebbe sui soggetti obbligati con prezzi dei crediti elevati. Questo diventa ancora più importante alla luce del fatto che i biocarburanti di prima generazione contribuiranno in modo sempre decrescente al raggiungimento del target, dovendo quindi essere sostituiti da altre forme di energie rinnovabili.

Il settore innovativo dei biocarburanti avanzati, parte di una economia circolare delle bioenergie, richiede importanti cambiamenti produttivi nel settore dell’agri-industria. È controproducente investire su un mercato (trasporto terrestre leggero) destinato all’elettrificazione. Bisogna orientare al più presto il mercato dei carburanti alternativi verso settori duraturi, in cui l’elettrificazione non possa realisticamente essere competitiva nei prossimi 10-20 anni: come l’aviazione, i grandi cargo. Ecco perché questi settori vanno inclusi subito negli obblighi e nei meccanismi incentivanti.

Per le altre considerazioni più approfondite si allega la memoria Legambiente - T&E Italia, che è stata approfondita anche in incontri e interlocuzioni tecniche con altre associazioni ambientaliste, in aggiunta a associazioni come Motus-e e imprese come Eni e Api.

Aggiungere Articolo 19 bis

Semplificazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

- 1. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature - anche non aderenti alle aperture -, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al DM 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.*

Motivazioni

Obiettivo dell'emendamento è di semplificare la realizzazione di interventi di efficientamento del patrimonio edilizio che consentono di ridurre i fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento. Con l'emendamento proposto si chiariscono e semplificano gli interventi per tre tipologie fondamentali: la realizzazione di cappotti termici, il retrofit di edifici con la ridefinizione delle superfici vetrate e delle facciate, l'accesso agli incentivi per questi interventi condizionandolo a risultati più ambiziosi di classe energetica rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Articolo 22

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

Al Comma 1

dopo "... nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti"

aggiungere:

"(inteso come auto e Van con emissioni WLTP inferiori a 20 e a 60 grammi CO₂ al km, per una spesa non superiore a 50 mila euro di prezzo)"